

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **196/1990** (ECLI:IT:COST:1990:196)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **21/02/1990**; Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **12/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15493**

Atti decisi:

N. 196

SENTENZA 4-12 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Guendalini Decimo e la s.r.l. EDAM, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra De Luigi Costa Elisa e Premoli Gianstefano ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con due identiche ordinanze del 9 luglio 1988 e del 16 gennaio 1989, emesse nel corso di procedimenti di nuova fissazione dei provvedimenti di rilascio di abitazione per finita locazione, il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui collega la cessazione del meccanismo di graduazione previsto per l'esecuzione degli sfratti dalla legge n. 94 del 1982, alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984;

che il giudice a quo osserva come, per effetto della denunciata normativa, l'esecuzione venga rinviata soltanto per i contratti scaduti da più anni e non per quelli conclusi più di recente, di modo che fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dall'esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base all'unico elemento della più o meno remota scadenza;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità della questione rispettivamente in ragione della non identità delle situazioni poste a confronto e della sopravvenuta normativa;

Considerato che le questioni, per la loro identità, vanno trattate congiuntamente;

che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per i Comuni ad alta tensione abitativa e, segnatamente, per quello di Milano, è stata sospesa in virtù del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 e, successivamente, per effetto del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61;

che, pertanto, s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.